

OGGETTO: : VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. DI BIBIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. R. 23 APRILE 2004 n. 11 E S.M.I. PER LA TUTELA DEL DECORO ARCHITETTONICO E DEGLI ALLINEAMENTI DEI FRONTI EDIFICATI NELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE CON DESTINAZIONE COMMERCIALE AL PIANO TERRA. ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

Che il Comune di San Michele al Tagliamento è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2362 del 14.06.1975;

che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 938 del 26.02.1985 è stata approvata una variante Generale al P.R.G. del Comprensorio di Bibione;

che nella Conferenza di Servizi del 03.06.2016 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, approvazione ratificata con decreto del Sindaco Metropolitano n. 26/2016 del 07.06.2016;

che detto Piano è divenuto efficace dal 10 luglio 2016;

che l'amministrazione Comunale sta predisponendo il Piano degli interventi e che, pertanto in assenza di detto Piano, per la gestione del territorio si fa riferimento al P.R.G. vigente se non in contrasto con quanto esplicitato dal Piano di Assetto del Territorio.

che nella località balneare di Bibione, in conseguenza della normativa statale e regionale " c.d. Piano Casa", che ha permesso la presentazione di pratiche edilizie per l'esecuzione, tra l'altro, di ampliamenti in deroga alle normative comunali vigenti, è emersa la necessità di tutelare l'integrità dei fronti edificati esistenti, gli spazi pubblici e privati antistanti gli edifici posti su strade e piazze pubbliche con destinazione commerciale al piano terra;

che detta necessità è emersa al fine di uniformare l'arredo urbano ed il decoro architettonico delle strade che formano l'asse commerciale di Bibione;

Valutata l'opportunità e la necessità di provvedere alla salvaguardia dell'arredo urbano e del decoro architettonico delle aree che formano l'asse commerciale di Bibione adottando una variante allo strumento urbanistico vigente, inserendo nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Bibione un'apposito articolo che individua le aree oggetto della tutela di che trattasi;

Dato atto che la variante in oggetto consiste nell'inserire nelle N:T.A.,dopo l'art. 10, l'art. 10 bis "Decoro architettonico ed allineamenti", con il seguente testo:

"Si considerano come ambiti di integrità dei fronti edificati esistenti, gli spazi pubblici e privati antistanti gli edifici indicati ai successivi punti:

-Per ragioni di uniformità dell'arredo urbano e di decoro architettonico, si considerano come ambiti di integrità dei fronti edificati esistenti, gli spazi pubblici e privati antistanti gli edifici posti lungo le seguenti strade e piazze pubbliche: 1)Viale delle Costellazioni,2) Viale Aurora (fino alla fontana fronte terme),3) Corso del Sole (da via Argo verso piazzale Zenith), 4) Passeggiata Lido dei Pini (da Corso del Sole a via Procione), 5)Piazza Treviso, 6) Piazza Fontana 7) Viale dei Ginepri. Per tale motivo, sono vietati gli interventi edilizi al piano terra in sopravanzamento rispetto al fronte attuale. Tale divieto costituisce "specifica norma di tutela" ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della LR n. 14/2009 e s.m.i."

-Per ragioni di uniformità dell'arredo urbano e di decoro architettonico, si considerano come ambiti di integrità dei fronti edificati esistenti, gli spazi pubblici e privati antistanti gli edifici posti lungo i fronti delle strade laterali che si innestano nelle direttrici indicate al punto 5). Per tale motivo, sono vietati gli interventi edilizi al piano terra in sopravanzamento rispetto al fronte attuale. Tale divieto costituisce "specifica norma di tutela" ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della LR n. 14/2009 e s.m.i e può essere derogato soltanto nei casi in cui l'ampliamento in progetto riguardi contemporaneamente ed uniformemente l'intero fronte dell'edificio interessato, previa determinazione della Giunta Comunale che si esprime in base ad una motivata relazione."

Dato atto che sussiste la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2 lett. b) del DLgs n. 267/2000;

Ritenuto di procedere all'adozione di variante alle N.T.A. del P.I., in fase di redazione e quindi alle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i;

Rilevato che la previsione oggetto di variante consente di uniformare l'arredo urbano ed il decoro architettonico delle strade che formano l'asse commerciale di Bibione;

Dato atto che la presente variante parziale è composta solo da testo normativo;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio in ottemperanza all'art. 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 27 dd. 26-4-2016, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati: approvazione";

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta n..... del

Udita la relazione dell'assessore/sindaco

Sentiti, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

presenti n.;

votanti n.;

con voti favorevoli, astenuti, contrari

DELIBERA

1. di far proprie le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso e di adottar, ai fini della salvaguardia e tutela dell'arredo urbano e del decoro architettonico

delle aree che formano l'asse commerciale di Bibione, la Variante allo strumento urbanistico vigente, inserendo nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Bibione un apposito articolo che individua le aree oggetto della tutela di che trattasi;

2. di dare atto che la variante in oggetto consiste nell'inserire nelle N.T.A del P.R.G. di Bibione, dopo l'art. 10, l'art. 10 bis **"Decoro architettonico ed allineamenti"** , con il seguente testo:

"Si considerano come ambiti di integrità dei fronti edificati esistenti, gli spazi pubblici e privati antistanti gli edifici indicati ai successivi punti:

-Per ragioni di uniformità dell'arredo urbano e di decoro architettonico, si considerano come ambiti di integrità dei fronti edificati esistenti, gli spazi pubblici e privati antistanti gli edifici posti lungo le seguenti strade e piazze pubbliche: 1) Viale delle Costellazioni, 2) Viale Aurora (fino alla fontana fronte terme), 3) Corso del Sole (da via Argo verso piazzale Zenith), 4) Passeggiata Lido dei Pini (da Corso del Sole a via Procione), 5) Piazza Treviso, 6) Piazza Fontana 7) Viale dei Ginepri. Per tale motivo, sono vietati gli interventi edilizi al piano terra in sopravanzamento rispetto al fronte attuale. Tale divieto costituisce "specifica norma di tutela" ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della LR n. 14/2009 e s.m.i."

-Per ragioni di uniformità dell'arredo urbano e di decoro architettonico, si considerano come ambiti di integrità dei fronti edificati esistenti, gli spazi pubblici e privati antistanti gli edifici posti lungo i fronti delle strade laterali che si innestano nelle direttrici indicate al punto 5). Per tale motivo, sono vietati gli interventi edilizi al piano terra in sopravanzamento rispetto al fronte attuale. Tale divieto costituisce "specifica norma di tutela" ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della LR n. 14/2009 e s.m.i e può essere derogato soltanto nei casi in cui l'ampliamento in progetto riguardi contemporaneamente ed uniformemente l'intero fronte dell'edificio interessato, previa determinazione della Giunta Comunale che si esprime in base ad una motivata relazione."

3. di dare atto che la previsione oggetto di variante consente di uniformare l'arredo urbano ed il decoro architettonico delle strade che formano l'asse commerciale di Bibione;
4. Dato atto che la presente variante parziale è composta solo da testo normativo, come sopra riportato;
5. di dare atto che saranno effettuati per la variante in oggetto il deposito, la pubblicazione e quanto ulteriormente disposto per il perfezionamento dell'iter amministrativo prescritto, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive. modifiche ed integrazioni.-
6. di prendere atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Uspro ed Assetto del Territorio., che si fa proprio;
7. di prendere atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;